

Reddito di Cittadinanza

Informazioni utili a cura dell'ASGI – aggiornato a novembre 2019

Dal 6 marzo 2019 è possibile presentare le domande di Reddito o Pensione di cittadinanza. Attraverso delle domande frequenti, basate da richieste realmente ricevute dal Servizio Antidiscriminazioni ASGI, forniamo alcune informazioni utili ad orientare i cittadini stranieri nella procedura di rilascio della misura di contrasto alla povertà.

1. Chi sono i destinatari della misura del reddito di cittadinanza?

I beneficiari previsti dalla legge attualmente in vigore

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- i familiari di un cittadino italiano o di cittadino dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente

I beneficiari non inseriti nella legge attuale

- i cittadini stranieri con il permesso di soggiorno per protezione internazionale
- i cittadini stranieri apolidi
- i cittadini stranieri provenienti da paesi non comunitari con permesso di soggiorno unico (permesso di soggiorno che permette di lavorare come il permesso per lavoro, famiglia, attesa occupazione)
- I cittadini stranieri provenienti da paesi non comunitari titolari di Carta Blu (altamente qualificati)

Va garantita la parità di trattamento anche a questi cittadini stranieri perché:

- ✓ **La parità di trattamento dei titolari di permesso per protezione Internazionale** [deve essere garantita in base all'art. 24 della direttiva 2011/95](#). L'INPS, infatti, ha già predisposto il modello di richiesta del Reddito di Cittadinanza inserendo la categoria dei cittadini stranieri che hanno un permesso di soggiorno per protezione internazionale (protezione sussidiaria, Status di rifugiato) nonostante non siano previsti erroneamente nella Legge.
- ✓ **La parità di trattamento ai titolari di carta blu** (stranieri altamente qualificati) deve essere garantita in base all'art. 14 della direttiva 2009/50.
- ✓ **La parità di trattamento ai titolari di permesso unico per lavoro** deve essere garantita nel rispetto dell'art. 12 della direttiva UE 2011/98.

Reddito di Cittadinanza

2. Il requisito sulla residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui ultimi due in modo continuativo è legittimo?

La legge prevede attualmente che il richiedente, sia italiano che straniero, debba essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. L'introduzione del requisito di dieci anni di residenza che contrasta con una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre che con l'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte Costituzionale ha anche affermato più volte che le prestazioni "destinate a far fronte al sostentamento della persona" (sent. 187/10) non possono subire limitazioni di alcun genere, né in base alla nazionalità, né in base al titolo di soggiorno, né pretendendo requisiti di lungo-residenza nel territorio sproporzionati (come ad esempio il requisito di cinque anni di residenza nella regione di cui alla sentenza 166/18).

3. I titolari di permesso unico lavoro e coloro che non hanno i 10 anni di residenza non possono presentare domanda on line perché il sito del Ministero non consente di procedere con la domanda se non si hanno i requisiti previsti per legge. Posso comunque presentare la richiesta?

Si. La domanda può essere presentata comunque, in modo legittimo, inviandola via pec alla sede centrale e alla sede territoriale INPS del luogo di residenza del richiedente, utilizzando il modulo qui allegato. Manualmente si deve aggiungere il tipo di permesso di soggiorno di cui si è titolari.

4. Cosa devo fare dopo avere presentato la domanda?

Attendere la **comunicazione dell'Inps di accoglimento o rigetto** tramite e-mail e/o sms ai recapiti indicati dal richiedente nel Modello di domanda. **L'INPS verifica il possesso dei requisiti entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione e, in ogni caso, il riconoscimento (o il diniego) del beneficio da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.** (art. 5 co. 3 d.l.4/2019). **In caso di accoglimento**, con una successiva comunicazione di Poste Italiane verrà fissato l'appuntamento per recarsi all'ufficio postale a ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta sarà intestata al richiedente e non sarà possibile avere più carte. Entro 30 giorni dalla mail o da sms di Inps che comunica l'accoglimento della domanda, **tutti** i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) che può essere resa presso i centri per l'impiego o presso i patronati; sono esclusi dall'obbligo i componenti del nucleo che sono già occupati, i minorenni, gli studenti, i disabili.

Reddito di Cittadinanza

5. Cosa posso fare in caso di diniego?

In caso di diniego va verificato qual è il motivo del rifiuto ed è possibile presentare un ricorso.

In particolare se è stata rifiutata **per mancanza del requisito della residenza di 10 anni o per permesso di soggiorno ritenuto non valido ai fini della richiesta** ma presente tra quelli sopra indicati noi riteniamo che si tratti di requisiti illegittimi (**vedi FAQ 1**).

6. Sono cittadina straniera non comunitaria. Ho presentato la richiesta di reddito di cittadinanza ma risulta sospesa per mancanza della documentazione attestante eventuali proprietà immobiliari nel mio Paese di origine. È legittimo?

Relativamente ai requisiti economici elencati [sul sito dedicato al Reddito Di Cittadinanza](#), risulta che in base alla legge in vigore i cittadini di Paesi non comunitari devono produrre ***apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana attestante la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale nel paese di origine.*** In base all'attuale normativa non è richiesta tale certificazione:

- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L'elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'INPS ha comunicato con [circolare n. 100/2019](#) **la sospensione dell'istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019** da parte di cittadini non comunitari in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che indicherà la lista dei Paesi da cui è oggettivamente impossibile ottenere la documentazione.

[Riteniamo illegittima la sospensione delle domande di reddito di cittadinanza dei cittadini non comunitari.](#)

Ricordiamo [che il Tribunale di Milano ha già accertato la condotta discriminatoria](#) del Comune di Lodi che chiedeva ai cittadini non appartenenti all'Unione europea, in ag-

Reddito di Cittadinanza

giunta all'ISEE, dichiarazioni consolari attestanti l'assenza di reddito nel Paese di origine. Il giudice ha ordinato al Comune di modificare il Regolamento sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate per garantire che italiani e stranieri siano trattati allo stesso modo nell'accesso alle prestazioni sociali perché non esiste nessun principio ricavabile dalla legge che consenta al Comune di introdurre trattamenti differenziati a fronte del DPCM 159/13 che li ha invece unificati.

Allo stesso modo nel reddito di cittadinanza la richiesta della documentazione ulteriore prevista per i soli cittadini non comunitari violerebbe il principio di trattamento come già stabilito dal tribunale di Milano.

7. Sono cittadino straniero non comunitario. La mia richiesta di reddito di cittadinanza è stata accolta e ho iniziato a percepirla. Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei miei dati (entro ottobre 2019, come richiestomi dall'INPS) non lo ricevo più. Perché?

A seguito dell'aggiornamento richiesto e in base alla [circolare n. 100/2019](#), l'INPS ha sospeso l'erogazione del Reddito di Cittadinanza a tutti i cittadini non comunitari in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che indicherà la lista dei Paesi da cui è oggettivamente impossibile ottenere la documentazione sulle proprietà immobiliari esistenti nel proprio Paese di origine, requisito inserito nella legge durante la discussione parlamentare e che inizialmente non veniva richiesto.

Riteniamo che **la richiesta di tale documentazione sia illegittima** in quanto violazione del principio di parità di trattamento come già stabilito dal tribunale di Milano (Caso Lodi).

8. Ho un permesso di soggiorno come rifugiato (o protezione sussidiaria). La mia domanda di reddito di cittadinanza è stata sospesa e devo presentare la documentazione attestante i miei redditi nel mio Paese di origine. È legittimo?

La sospensione è illegittima. **I cittadini titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale** (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono esentati dal produrre la documentazione in quanto non possono rivolgersi alle autorità dei rispettivi Paesi di origine. Per approfondire:

- [L'INPS non può bloccare le domande di reddito di cittadinanza dei titolari di protezione internazionale](#)

Reddito di Cittadinanza

9. Ho la cittadinanza italiana. L'INPS ha sospeso il pagamento del reddito di cittadinanza richiedendomi la documentazione attestante i miei redditi nello Stato di origine. È legittimo?

No. Ha la cittadinanza italiana e la normativa prevede (seppur in maniera illegittima a nostro parere) la presentazione della certificazione rilasciata dall' autorità dello Stato estero di origine, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana attestante la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale e patrimoniale nel paese di origine **ai soli cittadini non comunitari**.

10. Ho i requisiti economici per accedere al reddito ma non ho il permesso di lungo periodo. Posso fare richiesta di reddito di cittadinanza?

A nostro avviso hai diritto ad avere il sussidio ma bisogna passare da una decisione della **Corte costituzionale**. Ti consigliamo di fare comunque la domanda insistendo con le Poste o con i patronati che si rifiutino di inoltrarla perché è un tuo diritto chiedere la prestazione. Se non ti accettano la domanda, scrivi una mail a antidiscriminazione@asgi.it o prova ad inviare una PEC (posta elettronica certificata) all'INPS di riferimento, inoltrando la domanda. Quando arriverà il diniego, potrà essere impugnato davanti a un giudice.

Riferimenti utili

- [Reddito di cittadinanza bloccato per i cittadini stranieri: depositato un ricorso al Tribunale di Milano](#)
- [L'INPS non può bloccare le domande di reddito di cittadinanza dei titolari di protezione internazionale](#)
- [Reddito di cittadinanza, ASGI all'INPS: illegittima la sospensione dell'esame delle domande dei cittadini stranieri](#)
- [I dati INPS confermano: stranieri discriminati nell'accesso al reddito di cittadinanza](#)
- [Reddito di cittadinanza: massima confusione sui rifugiati](#)
- [Reddito di Cittadinanza solo dietro presentazione dei documenti dei Paesi di origine: ecco cosa accadrà](#)